

# COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

## CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE PER IL TRIENNIO 2023/2025 (AGGIORNAMENTO ANNO 2025)

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

**Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge**

Data di sottoscrizione dell'ipotesi di contratto integrativo		18.12.2025
Periodo temporale di vigenza		<b>2023/2025</b>
Composizione della delegazione trattante firmataria		Parte pubblica: Segretario Comunale Responsabile Settore Economico Finanziario Responsabile Settore Territorio e Ambiente Parte sindacale: CGIL FP UIL FPL RSU aziendali
Soggetti destinatari		Personale non dirigente
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		Criteri di riparto delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale dipendente <b>per l'anno 2025</b>  Sottoscrizione del CCI relativo al triennio 2023/2025 (aggiornamento parte normativa anno 2025)
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno? <b>Si</b>
		Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli:  <b>Nessun rilievo</b>

	<b>Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria</b>	<p>Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 29.09.2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2025/2027.</p> <p>Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 16.12.2024 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2025/2027.</p> <p>Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 16.12.2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027.</p> <p>Con la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 24.02.2025 è stato approvato il PIAO per il triennio 2025/2027.</p> <p>Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza è contenuto nel PIAO per il triennio 2025/2027 approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 24.02.2025.</p> <p>Sul proprio sito web istituzionale, nell'apposita sezione Trasparenza, valutazione e merito, alla data odierna, sono stati pubblicati tutti i dati relativi a quanto previsto dalla normativa vigente.</p> <p>La relazione sulla performance rispetto all'anno 2025 verrà effettuata dall'organo indipendente di valutazione alla conclusione del periodo destinato allo svolgimento degli obiettivi previsti nel PIAO.</p>
<b>Eventuali osservazioni</b> Nessuna.		

**Modulo 2: Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)**

A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo

Alla luce di quanto disposto dall'art. 7 del CCNL 2019/2021 il presente CCI disciplina:

**TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

**CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 Quadro normativo e contrattuale

Art. 2 Ambito di applicazione, durata, decorrenza, disciplina transitoria

**TITOLO II RELAZIONI SINDACALI**

**CAPO I SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI**

Art. 3 Verifiche dell'attuazione del contratto

Art. 4 Interpretazione autentica dei contratti integrativi

**TITOLO III ORDINAMENTO PROFESSIONALE**

**CAPO I NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE**

Art. 5 Progressioni economiche all'interno delle aree

**CAPO II INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE**

Art. 6 Criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di incarico di EQ

Art. 7 Incremento delle risorse destinate alle posizioni organizzative

Art. 8 Correlazione tra i compensi aggiuntivi delle EQ e retribuzione di risultato

**TITOLO IV RAPPORTO DI LAVORO**

**CAPO I ISTITUTI CORRELATI ALL'ORARIO DI LAVORO**

Art. 9 Rapporto di lavoro a tempo parziale: elevazione contingente

Art. 10 Reperibilità

Art. 11 Turnazioni

Art. 12 Riduzione orario di lavoro per lavoratori turnisti

Art. 13 Lavoro straordinario

Art. 14 Flessibilità dell'orario di lavoro

Art. 15 Ferie, festività sopresse, permessi brevi e congedi

Art. 16 Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici

Art. 17 Mensa e buono pasto

Art. 18 Lavoro agile (artt. 63-67 CCNL)

Art. 19 Altre forme di lavoro a distanza – lavoro da remoto (artt. 68-70 CCNL)

**TITOLO V TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE**

**CAPO I RISORSE E PREMIALITÀ**

Art. 20 Quantificazione delle risorse

Art. 21 Strumenti di premialità

Art. 22 Criteri generali per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie

**CAPO II PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE**

Art. 23 Criteri generali per l'incentivazione della performance organizzativa ed individuale

Art. 24 Premio correlato alla performance organizzativa

Art. 25 Premio correlato alla performance individuale e differenziazione

**CAPO III DISCIPLINA DELLE INDENNITÀ**

Art. 26 Principi generali

Art. 27 Indennità condizioni di lavoro

Art. 28 Indennità per specifiche responsabilità

**CAPO IV ALTRI COMPENSI, INCENTIVI E BENEFIT**

Art. 29 Compensi previsti da specifiche disposizioni di legge

Art. 30 Modalità e criteri per la ripartizione del fondo incentivi tecnici

Art. 31 Definizione dei criteri per gli incentivi per il settore entrate

**CAPO V POLIZIA LOCALE**

Art. 32 Indennità di servizio esterno

Art. 33 Indennità di funzione

Art. 34 Proventi delle violazioni al Codice della Strada

**TITOLO VI FONDO TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO**

Art. 35 Fondo trattamento economico accessorio anno 2025 – costituzione

Art. 36 Fondo trattamento economico accessorio anno 2025 – destinazione

Art. 37 Disposizioni finali

**B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse**

Sulla base dei criteri di cui all'articolo 80 del CCNL 2019/2021, le risorse vengono utilizzate nel seguente modo:

<b>Art. 80, comma 1 CCNL 2019/2021:</b>		
art. 78, comma 3, lett. b) CCNL 2019/2021	Valore complessivo delle posizioni economiche in godimento derivanti dall'istituto delle progressioni economiche di cui all'art. 16 CCNL 21.05.2018, mantenuto a titolo di "Differenziale stipendiale"	68.284,67
art. 33, comma 4 lett. b) e c) CCNL 22.01.2001	Indennità di comparto	20.640,11
<b>Art. 80, comma 2 CCNL 2019/2021:</b>		
Art. 80, comma 2 lett. a) CCNL 2019/2021	Premi correlati alla performance organizzativa	26.086,59
Art. 80, comma 2 lett. b) CCNL 2019/2021	Premi correlati alla performance individuale e differenziazione del premio individuale di cui all'art. 81 CCNL 16.11.2022	11.179,97
Art. 80, comma 2 lett. c) CCNL 2019/2021	Indennità condizioni di lavoro, di cui all'art. 70 bis CCNL 21.05.2018 (rischio/disagio/maneggio valori)	1.250,00
Art. 80, comma 2 lett. d) CCNL 2019/2021	Indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all'art. 24, comma 1 del CCNL del 14.09.2000	9.400,00
Art. 80, comma 2 lett. e) CCNL 2019/2021	Indennità per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all'art. 84 (Indennità per specifiche responsabilità) CCNL 16.11.2022	14.800,00
Art. 80, comma 2 lett. f) CCNL 2019/2021	Indennità di servizio esterno di cui all'art. 100 CCNL 16.11.2022	1.000,00
Art. 80, comma 2 lett. g) CCNL 2019/2021	specifiche disposizioni di legge di seguito dettagliate:	
	incentivi per funzioni tecniche, art. 113, comma 2, d.lgs. 50/2016 – fino al 30.06.2023	94.000,00
	incentivi IMU/TARI, art. 1, comma 1091, legge 145/2018	13.000,00
	devoluzione al personale contributo ANPR-Elettorale	2.098,40
	compensi ISTAT al personale	0,00
Art. 80, comma 2 lett. h) CCNL 2019/2021	compensi ai messi notificatori secondo la disciplina dell'art. 54 del CCNL 14.09.2000	1.000,00
Art. 80, comma 2 lett. j) CCNL 2019/2021	differenziali stipendiali, finanziati con risorse stabili (per nuove progressioni)	1.400,00
Art. 97 CCNL 2019/2021	Indennità di funzione	1.700,00
Art. 98 comma 1 lett. c) CCNL 2019/2021	destinazione dei proventi da violazioni CDS ai sensi art. 208 comma 4 lett c) e comma 5 D.Lgs. 285/1992 all'erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale	5.000,00
<b>TOTALE DESTINAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2025</b>		<b>270.839,74</b>

## **CRITERI DI EROGAZIONE ADOTTATI:**

### **Reperibilità (art. 7 comma 4 lett. i) CCNL)**

1. In attuazione agli articoli 24 del CCNL del 21.05.2018 e 7, comma 4, lettere i) e k) del CCNL 16.11.2022, le parti stabiliscono quanto segue:
  - a) Il compenso per servizio di reperibilità stabilito dall'art. 24, comma 1, del CCNL del 21.05.2018 è elevato ad € 13,00 per ciascun servizio della durata di 12 ore;
  - b) Il limite di sei volte al mese per la reperibilità in presenza di situazioni di carattere eccezionale di cui all'art. 24, comma 3, del CCNL del 21.05.2018 è elevato fino ad un massimo di otto volte al mese. L'aumento in questione non può superare la durata di due mesi continuativi.
2. L'amministrazione si impegna comunque a contenere la turnazione nei limiti contrattuali, avuta comunque ragione delle esigenze da affrontare.

### **Turnazioni (art. 7 comma 4 lett. l), z), ac) CCNL)**

1. In relazione agli artt. 7, comma 4, lettere l) e z) e 30, commi 2, 4 e 9 del CCNL 16.11.2022, le parti concordano che:
  - le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell'arco di un mese, sulla base della programmazione adottata, in modo da attuare una distribuzione equilibrata ed avvicinata dei turni effettuati in orario antimeridiano e pomeridiano in relazione all'articolazione adottata dall'ente;
  - la corresponsione dell'indennità avviene con cadenza trimestrale, sulla base della prestazione lavorativa svolta.
2. In relazione all'articolo 30, comma 5, lettera d) e 7, comma 4, lettera ac) del CCNL-2022, le parti concordano sulla facoltà riservata ai soli lavoratori turnisti che abbiano prestato la propria attività in una giornata festiva infrasettimanale, di optare per un numero equivalente di ore di riposo compensativo in luogo della corresponsione dell'indennità di turno spettante. Resta inteso che, anche in caso di fruizione del riposo compensativo, è computato figurativamente a carico del Fondo l'onere relativo alla predetta indennità di turno.
3. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo confluiscono, in sede di liquidazione, nei premi correlati alla performance.

### **Indennità condizioni di lavoro (art. 70-bis CCNL 21/05/2018, art. 7 comma 4, lett.d) CCNL)**

1. Gli enti corrispondono una unica "indennità condizioni di lavoro" destinata a remunerare lo svolgimento di attività:
  - a) disagiate;
  - b) esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute;
  - c) implicanti il maneggio di valori.
2. Si individuano a titolo esemplificativo i seguenti fattori rilevanti di disagio:
  - a. prestazione richiesta e resa, per esigenze di funzionalità dei servizi, in condizioni sfavorevoli, di orari, di tempi e di modi, ai fini del recupero psico-fisico nell'arco della giornata; la condizione sfavorevole deve essere intensa, continuativa nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori con analogo ruolo/mansioni;
  - b. prestazione richiesta e resa, per esigenze di funzionalità dei servizi, in condizioni sfavorevoli, di orari, di tempi e di modi, tali da condizionare in senso sfavorevole l'autonomia temporale e relazionale del singolo; la condizione sfavorevole deve essere intensa, continuativa nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori con analogo ruolo/mansioni;
  - c. prestazione richiesta e resa dai dipendenti che svolgono attività connotate dal particolare disagio connesso all'espletamento di servizi urgenti "su chiamata" al di fuori della reperibilità. La prestazione richiesta deve essere motivata e posta in essere solo in caso di inderogabile ed effettiva necessità per fronteggiare eventi che possono determinare situazioni di pericolo o pregiudicare in qualunque modo la garanzia di pubblica incolumità; garantire il servizio di stato civile in tutti i casi disciplinati dall'ordinamento dello stato civile; garantire il servizio di polizia mortuaria;
  - d. prestazione richiesta e resa dai dipendenti che svolgono attività connotate dal particolare disagio connesso all'espletamento di servizi che necessitano la modifica dell'orario di lavoro per esigenze di servizio

correlate a manifestazioni (es. montaggio/smontaggio palchi, posizionamento transenne, posizionamento sedie etc.) problematiche connesse al territorio, eventi atmosferici straordinari (es. neve, vento, pioggia, siccità) etc

3. Si stabilisce che la presente indennità è erogata proporzionalmente ai giorni di effettivo servizio prestato nell'arco del mese.
4. Si conviene che il disagio è una condizione del tutto peculiare della prestazione lavorativa del singolo dipendente (di natura spaziale, temporale, strumentale, ecc.) non può coincidere con le ordinarie prestazioni di lavoro da rendere secondo ruolo/mansioni/profilo di inquadramento, è condizione che si ravvisa in un numero limitato di potenziali beneficiari non assumendo alcun rilievo i profili professionali e/o le Aree di appartenenza.
5. L'erogazione dell'indennità al personale interessato avviene bimestralmente, sulla base dei dati desunti:
  - dal sistema di rilevazione presenze/assenze
  - dall'incidenza percentuale dell'entità dell'effettivo svolgimento dell'attività indennizzata rispetto all'orario di presenza in servizio, come determinata, per ciascuna specifica mansione, nell'atto ricognitivo di individuazione;
6. Si individuano a titolo esemplificativo i fattori rilevanti di rischio di seguito elencati:
  - a. utilizzo di materiali (quali: agenti chimici, biologici, fisici, radianti, gassosi), mezzi (meccanici, elettrici, a motore, ecc. complessi ed a conduzione altamente rischiosa), attrezzature e strumenti atti a determinare lesioni; pertanto in condizioni potenzialmente insalubri, di natura tossica o nociva o, comunque, di possibile pregiudizio per la salute;
  - b. attività che comportano una costante e significativa esposizione al rischio di contrarre malattie infettive;
  - c. attività che, per gravosità ed intensità delle energie richieste nell'espletamento delle mansioni, palesano un carattere significativamente usurante della salute e benessere psico-fisici;
  - d. prestazione richiesta e resa, per esigenze di funzionalità dei servizi, in condizioni di esposizione ad agenti atmosferici sfavorevoli; l'esposizione deve essere intensa, sistematica e continuativa nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori con analogo ruolo/mansioni.
7. Si stabilisce che la presente indennità è erogata proporzionalmente ai giorni di effettivo servizio prestato nell'arco del mese, ai dipendenti che svolgono prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a pericoli-rischi pregiudizievoli per la salute e/o per l'integrità personale.
8. Si conviene che il rischio rappresenta una situazione o condizione lavorativa, diversa da quella che caratterizza i contenuti tipici e generali delle ordinarie prestazioni di lavoro da rendere secondo ruolo/mansioni/profilo di inquadramento, è condizione che si ravvisa in un numero limitato di potenziali beneficiari non assumendo alcun rilievo i profili professionali e/o le Aree di appartenenza.
9. L'erogazione dell'indennità al personale interessato avviene trimestralmente, sulla base dei dati desunti:
  - dal sistema di rilevazione presenze/assenze
  - dall'incidenza percentuale dell'entità dell'effettivo svolgimento dell'attività indennizzata rispetto all'orario di presenza in servizio, come determinata, per ciascuna specifica mansione, nell'atto ricognitivo di individuazione.
10. Si individuano a titolo esemplificativo i fattori implicanti maneggio valori come segue:
  - a. ai dipendenti adibiti in via continuativa a funzioni che comportino necessariamente il maneggio di valori di cassa (denaro contante) per l'espletamento delle mansioni di competenza e formalmente incaricati della funzione di "agenti contabili", per le sole giornate nelle quali il dipendente è effettivamente adibito ai servizi di cui al presente comma. Pertanto, non si computano tutte le giornate di assenza o di non lavoro per qualsiasi causa, oltre a quelle nelle quali, eventualmente, il dipendente in servizio sia impegnato in attività che non comportano maneggio di valori di cassa.
11. È fatta salva la concreta valutazione del ricorrere dei presupposti e di quanto previsto al presente articolo e, conseguentemente, l'effettiva individuazione degli aventi diritto che sono di esclusiva competenza del Responsabile di Settore.
12. L'erogazione dell'indennità al personale interessato, preventivamente e formalmente individuato in apposito atto ricognitivo, avviene annualmente, in unica soluzione, in via posticipata, sulla base dei dati desunti:
  - dai rendiconti annuali resi dagli Agenti Contabili;
  - dal sistema di rilevazione presenze/assenze

- dall'incidenza percentuale dell'entità dell'effettivo svolgimento dell'attività indennizzata rispetto all'orario di presenza in servizio, come determinata, per ciascuna specifica mansione, nell'atto ricognitivo di individuazione.

13. Vengono individuate le seguenti figure:

- economo comunale
- agenti contabili nominati con deliberazione della Giunta Comunale che abbiano sostenuto nell'anno maneggio valori per almeno 1.000,00 euro

14. L'indennità di cui al presente articolo è commisurata entro i seguenti giornalieri:

Condizione di lavoro	Importo al giorno
Personale esposto a rischio	€ 2,00
Personale esposto a disagio	€ 10,00
Personale con funzioni di agente contabile	€ 1,00
Economo Comunale	€ 1,50

15. Qualora dovesse risultare una somma superiore rispetto all'importo previsto per la singola indennità, si provvederà a recuperare le somme da risparmi derivanti dalle altre indennità e, in caso di incapienza, dalle somme destinate alla performance individuale.

**Indennità per specifiche responsabilità (art. 7, comma 4, lett. f) – art. 84 CCNL)**

1. L'indennità prevista dall'art. 84 del CCNL 16/11/2022 viene determinata su base annua, secondo i seguenti criteri generali:

- si configurano le posizioni di lavoro caratterizzate da specifiche responsabilità che saranno appositamente ed esclusivamente individuate con atto formale da adottarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno, in stretta correlazione con la concreta organizzazione del lavoro, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, la razionalizzazione ed ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane. Possono essere destinatari dell'incarico dipendenti inquadrati nelle aree istruttori e funzionari non titolari di incarichi di EQ, ai sensi dell'art. 16 del CCNL e seguenti.
- Le posizioni di lavoro caratterizzate da specifica responsabilità sono le seguenti:

Specifica responsabilità	Importo € annuale
Compiti legati ai processi digitalizzazione ed innovazione tecnologica della PA e supporto al RTD	1.700,00
Personale con qualifica di Ufficiale di stato civile ed anagrafe	700,00
Personale con qualifica di Ufficiale Elettorale	1.500,00
Compiti di tutoraggio o coordinamento di altro personale:	
- dei servizi demografici	3.000,00
- del servizio segreteria	0,00
- tecnico manutentivo	1.500,00
- addetto all'edilizia privata	1.700,00
Essere punto di riferimento tecnico per il servizio di prevenzione e protezione degli ambienti di lavoro	1.000,00
Essere responsabile del procedimento per la gestione delle manifestazioni e dei procedimenti riguardanti le attività produttive	1.000,00

Essere responsabile del procedimento per la concessione e l'utilizzo del patrimonio comunale	1.000,00
Essere responsabile del procedimento per la gestione delle autorizzazioni impianti pubblicitari	1.000,00

- c) Il compenso è finalizzato a remunerare le posizioni lavorative che esercitano effettive funzioni che implicano specifiche responsabilità. Non possono essere retribuiti con il suddetto compenso compiti e funzioni che rientrano nel normale oggetto delle attività dei dipendenti, sulla base delle indicazioni della declaratoria professionale della contrattazione nazionale, come integrata dall'Ente.
- Ad ogni dipendente non può essere attribuita più di un'indennità per specifiche responsabilità.
  - Le indennità di cui al presente articolo, legate all'effettivo esercizio dei compiti e prestazioni a cui sono correlate, possono essere soggette a revisioni, integrazioni e revoca. Non sono proporzionate in caso di rapporto di lavoro part-time ma sono proporzionate ai mesi di effettivo servizio prestato (è mese di servizio prestato/utile quello lavorato per almeno 15 giorni) e vengono erogate annualmente.
  - Qualora dall'applicazione delle misure di cui agli articoli precedenti dovesse risultare una somma superiore all'importo stanziato, si dovrà procedere a riproporzionare le indennità/essa andrà a diminuire l'importo da erogare relativo ai premi correlati alla performance.
- Gli eventuali risparmi confluiscono nei premi relativi alla performance.

**Compensi previsti da specifiche disposizioni di legge (art. 7 comma 4, lett. g) – art. 80 comma 2 lettera g CCNL)**

- I compensi previsti da disposizioni di legge, si riferiscono a:
  - incentivi funzioni tecniche (art. 113, D. Lgs. 50/2016 e art. 45 D. Lgs. 36/2023);
  - incentivi per il settore entrate derivanti dalle attività di accertamento IMU e TARI (art. 1, comma 1091, della L. n. 145/2018);
  - destinazione al personale (art. 70 ter CCNL 21.05.2018)
- Le relative somme saranno erogate ai dipendenti secondo la disciplina prevista negli appositi Regolamenti comunali, con atto del Responsabile EQ del Settore competente. Per i titolari di incarico di EQ vi provvede il Segretario comunale.
- Il contributo per il passaggio ad ANPR viene interamente devoluto al personale addetto ai servizi demografici che ha eseguito le operazioni necessarie al subentro in ANPR, suddiviso in parti uguali tra i dipendenti.
- Le somme vengono previste nel fondo delle Risorse decentrate, parte variabile, ex art. 79, comma 2, CCNL 16.11.2022.
- Per l'anno 2025, le risorse si quantificano nell'importo presunto indicato nella tabella sotto riportata:

Descrizione	Norma di riferimento	Somma prevista
Incentivi per funzioni tecniche	Art. 45 D.Lgs. 36/2023	€ 94.000,00
Incentivi per accertamento tributi	Art. 1, comma 1091, della Legge 30 Dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)	€ 13.000,00
Destinazione al personale del contributo ANPR per integrazione liste elettorali	Art. 70 ter CCNL 21.05.2018	€ 2.098,40

**Modalità e criteri per la ripartizione del fondo incentivi tecnici (art. 113 del decreto legislativo n. 50/2016)**

- Fino al 30.06.2023 viene applicato il Regolamento Comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo 50/2016 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 04.02.2019.
- A decorrere dal 01.07.2023 entra in vigore l'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023: la Giunta Comunale, con deliberazione n. 197 del 29.12.2023, ha approvato l'apposito Regolamento.



### **Definizione dei criteri per gli incentivi per il settore entrate (Art 7 comma 4 lett. g)**

I criteri sono indicati nel Regolamento Comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per il raggiungimento degli obiettivi di recupero evasione IMU e TARI approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 212 del 30.12.2022 e modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 04.11.2024.

### **Proventi delle violazioni al codice della strada**

1. Una quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada, come determinata dall'ente in base all'art. 208 del D. Lgs. N. 285/1992 è destinata al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli artt. 186, 186-bis e 187 dello stesso Codice.
2. Per l'anno 2025 è previsto l'accantonamento a tale istituto, in quanto nel biennio 2023-2024 i proventi derivanti dalle violazioni al Codice della Strada sono aumentati, per la somma di € 5.000,00.

### **Indennità di servizio esterno (art. 7 comma 4, lett. e) CCNL)**

1. L'indennità di cui all'art. 100 del CCNL 16.11.2022 compete al personale della Polizia Locale che, in via continuativa, rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza ed è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno.
2. Per lo svolgimento delle attività di seguito indicate è prevista, un'indennità pari ai seguenti importi giornalieri lordi:

Fascia di svolgimento dell'attività in servizi esterni	Importo giornaliero
Attività prestata prevalentemente nello svolgimento di servizi esterni in orario diurno	€ 1,50
Attività prestata prevalentemente nello svolgimento di servizi esterni in orario serale, notturno o festivo notturno	€ 15,00

3. L'indennità giornaliera è dovuta nel caso sia svolto almeno il 50% di orario giornaliero in servizi esterni.
4. Il servizio viene considerato espletato in via continuativa all'esterno qualora siano svolti servizi esterni alla sede del comando per la parte maggioritaria delle giornate di servizio svolte nel mese di erogazione dell'indennità.
5. La liquidazione avviene trimestralmente, dietro attestazione del Responsabile del Settore presentata all'ufficio personale delle giornate effettivamente svolte dai dipendenti per ogni fascia.
6. Gli eventuali risparmi confluiscono nei premi relativi alla performance.

### **Indennità di funzione (art. 7 comma 4, lett. w) CCNL)**

1. L'indennità di cui all'art. 97, del CCNL-2022, viene erogata al personale inquadrato nell'Area degli Istruttori per compensare l'esercizio di compiti di responsabilità connessi al grado rivestito. L'importo dell'indennità viene previsto per la somma di € 1.700,00/anno.
2. L'indennità di cui al presente articolo:
  - a) è cumulabile con l'indennità di turno, di cui all'art. 30, comma 5 del CCNL (Turnazioni)
  - b) è cumulabile con l'indennità di cui all'art. 37, comma 1, lett. b), del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - c) è cumulabile con l'indennità di cui all'art. 100 del CCNL;
  - d) è cumulabile con i compensi correlati alla performance individuale e collettiva;
  - e) non è cumulabile con le indennità di cui all'art. 84 (Indennità di specifiche responsabilità) del CCNL; 116
  - f) è cumulabile con i compensi derivanti da attività svolte per conto di soggetti terzi con oneri a carico di questi ultimi.
3. L'indennità non è proporzionata in caso di rapporto di lavoro part-time ma è proporzionata ai mesi di effettivo servizio prestato (è mese di servizio prestato/utile quello lavorato per almeno 15 giorni) e viene erogata con le seguenti modalità:
  - 1^ tranche: con gli stipendi del mese di marzo dell'anno di riferimento (importo corrispondente al periodo gennaio-marzo);

- 2^a tranche: con gli stipendi del mese di settembre dell'anno di riferimento (importo corrispondente al periodo aprile-settembre);
  - saldo nell'anno successivo a quello di riferimento, in concomitanza con l'erogazione della produttività individuale spettante per l'anno precedente.
4. Le somme eventualmente non utilizzate nell'anno e quindi avanzate vengono destinate ad aumentare la performance individuale nel medesimo anno.

#### C) effetti abrogativi impliciti

Il contratto non determina effetti abrogativi impliciti.

#### D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità

Nello specifico all'art. 23 del CCI - Criteri generali per l'incentivazione della performance organizzativa ed individuale, al fine di rendere il criterio di misurazione e valutazione della performance accessibile agli stessi destinatari della valutazione prevede quanto segue:

1. Il sistema di valutazione per l'incentivazione della performance e per la determinazione delle retribuzioni di risultato da corrispondere ai dipendenti titolari di elevata qualificazione è adottato dalla Giunta Comunale.
2. Al fine di rendere tale sistema accessibile agli stessi destinatari della valutazione è previsto che:
  - a) siano organizzate sessioni formative sul sistema di valutazione, destinate ai titolari di EQ ed a tutto il personale dipendente, con contestuale verifica dell'apprendimento degli strumenti e delle metodologie;
  - b) siano organizzate sessioni di verifica sul funzionamento del sistema di valutazione sia sotto il profilo metodologico, sia sotto il profilo gestionale;
  - c) il sistema della performance del personale si basi sull'attuazione degli obiettivi tratti dal Piano della Performance inserito all'interno del P.I.A.O. assegnati al centro di responsabilità o servizio;
  - d) la Giunta definisca il Piano della Performance annuale all'interno del P.I.A.O., di norma entro 30 giorni dall'approvazione del Bilancio di Previsione;
  - e) l'O.I.V. validi gli obiettivi;
  - f) le schede di valutazione di ogni singolo dipendente devono essere consegnate personalmente dal valutatore al valutato, sia in fase preventiva che a consuntivo. L'EQ comunica formalmente e tempestivamente al personale gli obiettivi e la correlata ponderazione, a seguito dell'approvazione del Piano della Performance inserito nel P.I.A.O., unitamente alla scheda di valutazione con la pesatura degli item comportamentali. Il dipendente sottoscrive l'avvenuta consegna della scheda di valutazione da parte dell'EQ;
  - g) la valutazione della prestazione individuale verrà svolta dalla EQ a cui è assegnato il personale;
  - h) ogni dipendente sarà portato a conoscenza delle valutazioni che lo interessano individualmente e di quelle relative al grado di raggiungimento dell'obiettivo complessivo in modo chiaro e completo e avrà diritto di aver copia del documento. La presa visione sarà certificata mediante sottoscrizione;
  - i) per ogni valutazione sarà ammesso ricorso con contraddittorio da parte dei soggetti interessati.

Le schede di valutazione della performance del personale sono previste nel sistema di misurazione e valutazione della performance approvato.

L'Organo Indipendente di Valutazione effettua una supervisione del processo volta a garantire la corretta adozione della metodologia, sia in fase di definizione delle attese che in fase di valutazione ed a consuntivo validerà il raggiungimento degli obiettivi previsti nel PIAO.

Dando seguito a quanto disposto dalle vigenti norme sulla trasparenza, la sezione trasparenza, valutazione e merito presente sul sito istituzionale è stata alimentata con le informazioni previste.

E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche

L'istituto della progressione economica si applica al personale a tempo indeterminato in servizio presso l'Ente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs. n. 150/2009:

- Le amministrazioni riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'art. 52 comma 1 bis del D.Lgs. 30.03.2011 n. 165 sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali ed integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili;
- Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi individuati dal sistema di valutazione.

L'art. 5 del CCI prevede che le progressioni economiche orizzontali vengano effettuate secondo i seguenti criteri:

1. L'istituto della progressione economica all'interno delle Aree si realizza mediante l'acquisizione, in sequenza, dopo il trattamento tabellare di "differenziali stipendiali" di pari importo, da intendersi come incrementi stabili dello stipendio.

La misura annua lorda di ciascun differenziale stipendiale, da corrispondere mensilmente per tredici mensilità, è individuata, distintamente per ciascuna area nella Tabella A del CCNL 16.11.2022, con le seguenti integrazioni derivanti dall'applicazione del Titolo IX (Sezioni speciali) del medesimo CCNL:

PROFILO PROFESSIONALE	RIFERIMENTO NORMATIVO CCNL-2022	INCREMENTO DIFFERENZIALE STIPENDIALE Euro
Personale Polizia Locale, Area Istruttori, titolare di funzioni di coordinamento attribuite con atti formali	Art. 96	350,00
Personale iscritto a ordini o albi professionali Area degli Istruttori	Art. 102	150,00
Personale iscritto a ordini o albi professionali Area dei Funzionari ed EQ	Art. 102	200,00

Gli importi vengono pertanto definiti dalla seguente tabella:

Area operatori	Importo ogni differenziale stipendiale: € 550	Numero max: 5
Area operatori esperti	Importo ogni differenziale stipendiale: € 650	Numero max: 5
Area istruttori	Importo ogni differenziale stipendiale: € 750	Numero max: 5
Area istruttori vigilanza con funzioni di coordinamento	Importo ogni differenziale stipendiale: € 1.100	Numero max: 5
Area istruttori iscritti ad ordinistiche ed albi professionali	Importo ogni differenziale stipendiale: € 900	Numero max: 5
Area funzionari/elevate qualificazioni	Importo ogni differenziale stipendiale: € 1600	Numero max: 6
Area funzionari/elevate qualificazioni iscritti ad albi professionali	Importo ogni differenziale stipendiale: € 1.800	Numero max: 6

2. I differenziali stipendiali sono riconosciuti, nel limite della quota individuata nell'ambito delle risorse stabili effettivamente disponibili, secondo le procedure definite nel presente contratto.

3. Ai sensi dell'art. 14, comma 3 del CCNL 16.11.2022, la progressione economica è **attribuita a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione definitiva del contratto integrativo in cui ne vengono definiti i differenziali stipendiali attribuibili**;
4. Le parti concordano le seguenti modalità per la definizione delle procedure selettive:

A) QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE

- a) In via prioritaria le progressioni economiche all'interno delle aree professionali vengono finanziate con i risparmi delle progressioni economiche e dei "differenziali stipendiali" del personale cessato a qualsiasi titolo.
- b) Il numero dei differenziali stipendiali **attribuibili nell'anno 2025** per ciascuna Area contrattuale è definito nella seguente tabella:

AREA	Misura annua lorda differenziale stipendiale	Numero massimo differenziali per ogni dipendente	N. differenziali attribuibili nell'anno 2025	Risorse necessarie €
Funzionari ed EQ	€ 1.600,00	6		0,00
Istruttori	€ 750,00	5	1	750,00
Operatori esperti	€ 650,00	5	1	650,00
Operatori	€ 550,00	5		0,00
TOTALE			2	<b>1.400,00</b>

Il costo complessivo può subire delle variazioni in aumento per l'area istruttori e l'area funzionari e EQ qualora sia interessato personale delle sezioni speciali, ex artt. 92-96-102 e 106 CCNL 2022.

Le risorse ulteriormente necessarie per gli incrementi del differenziale per gli istruttori di polizia locale addetti a funzioni di coordinamento (art. 96 CCNL) e del personale iscritto ad ordini e albi professionali (art. 102 del CCNL) sono finanziate con eventuali risparmi derivanti dalla effettiva assegnazione di progressioni economiche all'interno delle aree.

In caso di incapienza la spesa è finanziata da risparmi su altre voci di destinazione finanziate con risorse stabili, e nel rispetto comunque di quanto previsto dall'art. 80, comma 3, del CCNL e del vincolo di destinazione.

- c) Le somme eventualmente non utilizzate nell'anno e quindi avanzate vengono destinate ad aumentare la performance individuale nel medesimo anno.

B) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

- a) Concorrono alla selezione i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche in posizione di comando o distacco presso altri Enti, che negli ultimi 3 anni siano stati valutati positivamente, di cui almeno gli ultimi 12 mesi nell'Ente, e non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica; per il calcolo del requisito si tiene conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche effettuate.
- b) Sono esclusi dalla procedura i dipendenti che, nel biennio precedente all'anno in cui è stata avviata la selezione, siano stati oggetto di procedimenti disciplinari che si sono conclusi con provvedimento definitivo di irrogazione della sanzione superiore alla multa; laddove, alla scadenza della presentazione delle domande, siano in corso procedimenti disciplinari, il dipendente viene ammesso alla procedura con riserva e, ove lo stesso rientri in posizione utile nella graduatoria, la liquidazione del differenziale viene sospesa sino alla conclusione del procedimento disciplinare; se dall'esito del procedimento al dipendente viene comminata una sanzione superiore alla multa, il dipendente viene definitivamente escluso dalla procedura.

C) PONDERAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE

Il punteggio massimo complessivo conseguibile all'esito della selezione è pari a 100 e a ciascun criterio valutativo è riconosciuto un valore massimo parziale differenziato diverso per ciascuna Area, come di seguito indicato:

Area	Valutazione della performance del triennio precedente (non inferiore a 40)	Esperienza professionale (non superiore a 40)	Competenze professionali acquisite a seguito di percorsi formativi	Totale max
Operatori	60	40	==	100
Operatori esperti	65	30	5	100
Istruttori	65	30	5	100
Funzionari E.Q.	65	30	5	100

I criteri specifici di valutazione utilizzati per predisporre le graduatorie finalizzate al riconoscimento della P.E.O. all'interno dell'Area di appartenenza sono i seguenti:

A. Valutazione della performance del triennio precedente

Si intende la media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità.

Il punteggio massimo previsto sarà assegnato alla valutazione media triennale più elevata fra i partecipanti di ciascuna area contrattuale. Agli altri partecipanti il punteggio sarà attribuito proporzionalmente a detto valore.

B. Esperienza professionale

Si intende l'anzianità maturata nella medesima posizione economica in godimento, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato o a tempo parziale, nella stessa o altra amministrazione del comparto nonché, nel medesimo o corrispondente profilo, presso altre amministrazioni di comparti diversi, al 31.12 dell'anno precedente l'attivazione dell'istituto, con esclusione dell'anzianità necessaria per accedere alla selezione (3 anni).

Il punteggio previsto per ciascuna Area contrattuale sarà attribuito secondo la seguente formula:

$$\text{Punteggio} = (\text{punteggio max per Area contrattuale}) \times (\text{n. anni e frazioni di anzianità del candidato anno con arrotondamento per difetto o per eccesso di 0,50}) / (\text{n. anni o frazioni di anno anzianità più elevata tra i candidati ammessi all'interno della stessa Area}).$$

C. Competenze professionali acquisite a seguito di percorsi formativi

La competenza professionale acquisita riguarda la frequenza certificata dal soggetto formatore a corsi di formazione o aggiornamento professionale nel triennio che precede l'anno di attivazione dell'istituto.

I corsi di formazione/aggiornamento già valutati ai fini di una progressione orizzontale, con esito positivo per il candidato, non saranno più considerati ai fini della valutazione di una nuova procedura di selezione comparativa.

Non sono valutabili i corsi per la formazione obbligatoria (es. corsi per mantenimento iscrizione in albi/ordini, prevenzione della corruzione, sicurezza luoghi di lavoro).

<b>AREA ISTRUTTORI</b>	
<i>Titolo di accesso: diploma di scuola secondaria superiore</i>	
<b>Titolo</b>	<b>Punti max 15</b>
Corsi di formazione e aggiornamento professionale	1 per corso, entro il limite di 5 punti

<b>AREA FUNZIONARI E.Q.</b>	
<i>Titolo di accesso: laurea triennale</i>	
<b>Titolo</b>	<b>Punti max 15</b>
Corsi di formazione e aggiornamento professionale	1 per corso, entro il limite di 5 punti

#### D. Formazione della graduatoria e criteri di priorità

Il punteggio individuale è dato dalla somma dei punti attribuiti ai sensi delle precedenti lett. A, B per operatori e operatori esperti e A, B e C per Istruttori e Funzionari EQ.

La progressione economica è attribuita ai dipendenti idonei che hanno conseguito il punteggio più alto all'interno della propria Area in ordine decrescente, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione definitiva del contratto integrativo di riferimento.

La disciplina contrattuale e di legge dispone che le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti (inferiore o uguale al 50% degli aventi diritto), in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione vigente.

La percentuale viene definita dal presente CCI nel rispetto degli indirizzi forniti dalla Giunta Comunale.

Le graduatorie, una per ciascuna area di inquadramento, vengono predisposte dal Responsabile del servizio Personale (per tutti i settori e per tutte le aree professionali), sulla base delle istanze presentate dai dipendenti in esito di apposito avviso emanato dall'Ente e pubblicato sul sito istituzionale per almeno 10 giorni.

Nell'ambito di ciascuna graduatoria, in caso di pari punteggio tra due o più dipendenti si applicheranno, nell'ordine, i seguenti criteri di precedenza:

- a) maggiore punteggio medio riportato nella valutazione della performance degli ultimi tre anni;
- b) maggior anzianità di servizio nell'Ente.

Qualora tra i dipendenti aventi diritto alla P.E.O. ve ne fosse qualcuno ammesso con riserva, la posizione ricoperta viene congelata e le relative somme accantonate fino all'esito del procedimento disciplinare.

Le singole graduatorie vengono portate a conoscenza dei dipendenti interessati (consegna a mano o per email istituzionale) da parte del Servizio Personale e diventano definitive dopo dieci giorni dalla loro comunicazione. Gli interessati possono presentare istanza di riesame del proprio punteggio o del punteggio di altri dipendenti, mediante istanza scritta da presentare al servizio Personale e al Segretario Comunale, entro detto termine (10 gg). Trascorso tale periodo, il Segretario Comunale, esaminata l'istanza e verificati i relativi punteggi, provvede alla conferma o alla modifica della graduatoria, rendendola definitiva.

La graduatoria ha vigenza per il solo anno per il quale sia stata prevista l'attribuzione della progressione economica.

F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale

Dalla sottoscrizione del contratto, essendo previsto lo stanziamento di somme dedicate al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività previsti nel piano della performance 2025, ci si attende il completo raggiungimento degli stessi.

G) altre informazioni eventualmente ritenute utili

Nessuna.

San Maurizio Canavese, 18.12.2025

IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE  
(f.to BERTINO dott. Luca Francesco)